

Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area: GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

DETERMINAZIONE

N. G08799 **del** 28/06/2019

Proposta n. 11393 **del** 28/06/2019

Oggetto:

Differimento delle date delle scadenze di pagamento della Tassa automobilistica 2016 e 2017 a seguito dell'entrata in vigore dell'art.23 comma 1 Lettera E -ter della L. n. 55/2019 per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell'Agosto e Ottobre 2016.

OGGETTO: Differimento delle date delle scadenze di pagamento della Tassa automobilistica 2016 e 2017 a seguito dell'entrata in vigore dell'art.23 comma 1 Lettera E –ter della L. n. 55/2019 per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell'Agosto e Ottobre 2016.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO PATRIMONIO

PREMESSO CHE l'art.1 art.23 comma 1 Lettera E –ter della L. 55/2019 ha sostituito il 2 ° periodo del comma 11 dell'art.48 del D.L.n.189/2016 e s.m.i. prevedendo che” *I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.*” ;

RILEVATO CHE conseguentemente, per quanto premesso, è necessario far slittare la data di scadenza di pagamento della tassa automobilistica 2016 e 2017 da assolvere in unica soluzione dal **3 GIUGNO 2019 al 15 OTTOBRE 2019**;

VALUTATO CHE con la modifica introdotta con l'art. 1 comma 23 lettera E –ter della l.n.55/2019, si evince inequivocabilmente che il termine ultimo di pagamento della quinta e ultima rata di pagamento della tassa automobilistica 2016 e 2017, coincide con la data del termine di pagamento delle tasse automobilistiche 2016 e 2017 in unica soluzione, sia congruo e opportuno, anche in armonia con quanto previsto con l'art.3 comma 2 della L.n.212/2000 “Statuto del Contribuente “rimodulare le date dei termini di scadenza delle rate di pagamento delle tasse automobilistiche di cui i periodi 2016 e 2017 ove il contribuente a partire dal **15 Ottobre 2019** voglia aderire;

CONSIDERATO CHE l'art.6 comma 8 della L.n.473/1994 prevede che” *Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi..., regionali ... il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo*”;

STABILISCE la rimodulazione delle date delle scadenze di pagamento della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.23 comma 1 Lettera E –ter della L.n. 55/2019, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, con le seguenti modalità alternative:

- 1) Pagamento **dell'intero importo** della tassa automobilistica in un'unica soluzione entro il **15/10 /2019**, come segue:
 - i. **Anno tributario 2016:** pagamento entro il **15/10 /2019** mediante bollettino postale N. **1041505643**, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A;
 - ii. **Anno tributario 2017:** pagamento entro il **15/10 /2019** mediante bollettino postale N. **1041505643**, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A;
- 2) **Anno tributario 2016 e 2017: Pagamento di cinque rate** di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A alla presente determinazione, al fine della corretta imputazione del pagamento nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, con adesione alla modalità rateale da parte del contribuente interessato mediante effettuazione del versamento della 1° rata entro il **15 OTTOBRE 2019** (data ultima di rientro della sospensione di cui ai commi 10 e 10 bis dell'art. 48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.) Le successive quattro rate andranno versate come segue:
 - La seconda rata, entro il **15 Novembre 2019**;
 - La terza rata, entro il **16 Dicembre 2019**;
 - La quarta rata, entro il **15 Gennaio 2020** ;
 - La quinta rata entro il **17 Febbraio 2020**;

Dal **18 Febbraio 2020**, saranno inibiti i pagamenti rateali in parola, in quanto la data del 17 Febbraio 2020 è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi.

Fermo restando il versamento della prima rata entro il **15/10/2019**, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data del **17/02/2020** l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del **18/02/2020**

l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa;

RICHIAMATI rispettivamente: 1) l'art.16 comma 4 del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm. ii.
2) l'art.4 comma 3 e art.18 comma 1 lettera C della l.r.n.6/2002;
3) art.66 del R.R.n.1/2002 e s.m.i.
4) art.160 comma 1 lettera B punto 3, e allegato B del R. R. n.1/2002 e ss.mm.ii.;

IN FORZA la DGR.n.273 del 5 Giugno 2018, con la quale, al Dottor Marco Marafini, mediante novazione del contratto relativo al conferimento con DGR n. 209 del 7 Maggio 2018 dell'incarico di Direttore della Direzione Bilancio Programmazione Economica Demanio Patrimonio, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Bilancio, Governo Societario Demanio e Patrimonio;

SU PROPOSTA del Dirigente Area Gestione Tassa Automobilistica;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che si intende integralmente richiamato, di stabilire:

- A seguito dell'entrata in vigore dell'art.23 comma 1 Lettera E -ter della L.n. 55/2019, la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell'Agosto e Ottobre 2016, avviene come segue:
 1. Pagamento **dell'intero importo** della tassa automobilistica in un'unica soluzione entro il **15/10/2019** (data ultima di rientro della sospensione stabilita dai commi 10 e 10 bis dell'art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm. ii), come di seguito riportato:
 - i. **Anno tributario 2016**: pagamento entro il **15/10/2019** mediante bollettino postale N. **1041505643**, indicando nel bollettino rata n. 1 come unica rata da pagare;
 - ii. **Anno tributario 2017**: pagamento entro il **15/10/2019** mediante bollettino postale N. **1041505643**, indicando nel bollettino rata n. 1 come unica rata da pagare.
 2. **Anno tributario 2016 e 2017**: **Pagamento di cinque rate** di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A alla presente determinazione, al fine della corretta imputazione del pagamento nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, con adesione alla modalità rateale da parte del contribuente interessato mediante effettuazione del versamento della 1° rata entro il **15 Ottobre 2019** (data ultima di rientro della sospensione di cui ai commi 10 e 10 bis dell'art. 48 del D.L.n.189/2016 e ss.mm.ii.) Le successive quattro rate andranno versate come segue:
 - La seconda rata, entro il **15 Novembre 2019** ;
 - La terza rata, entro il **16 Dicembre 2019**;
 - La quarta rata, entro il **15 Gennaio 2020**;
 - La quinta rata entro il **17 Febbraio 2020**

Dal **18 Febbraio 2020**, saranno inibiti i pagamenti rateali in parola, in quanto la data del **17 Febbraio 2020** è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi.

Fermo restando il versamento della prima rata entro il **15/10/2019**, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data del **17/02/2020** l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del **17/02/2020** l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa;

La presente Determinazione è trasmessa all'Ufficio della ricostruzione della Regione Lazio.

Il Direttore della Direzione
Dott. Marco Marafini